



*Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE

Decreto con la determinazione motivata di conclusione positiva della Conferenza di servizi decisoria, ex art. 14bis, comma 5, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, relativa al sito di bonifica di interesse nazionale di “Napoli Orientale”, indetta con nota del 17 ottobre 2017 con protocollo n. 22101/STA sull’“Analisi di rischio sito-specifica - Revisione 2”. Napoletanagas SpA.

Vista la Legge 8 luglio 1986, n. 349 “Istituzione del Ministero dell’Ambiente e norme in materia di danno ambientale”;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”, in particolare gli articoli 14 e segg.;

Vista la Legge 9 dicembre 1998, n. 426 “Nuovi interventi in campo ambientale” che individua, tra gli altri, il sito di “Napoli Orientale” come intervento di bonifica di interesse nazionale;

Visto il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59”;

Vista l’Ordinanza Commissariale del 29 dicembre 1999 recante la perimetrazione del sito di interesse nazionale di “Napoli Orientale”;

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”, in particolare gli articoli 242 e 252;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 luglio 2014, n. 142 “Regolamento di organizzazione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dell’Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 novembre 2015 con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Gaia Checcucci l’incarico di Direttore Generale della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

Vista l’“Analisi di rischio sito-specifica – Revisione 2” trasmessa da Italgas Reti SpA per conto di Napoletanagas SpA con nota del 27 aprile 2017 con protocollo n. 17117DEF0168, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 10320/STA del 18 maggio 2017;

Visto il parere sull’“Analisi di rischio sito-specifica – Revisione 2” trasmesso da ARPA Campania con nota dell’8 giugno 2017 con protocollo n. 34789, acquisito dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 12254/STA del 9 giugno 2017;

Visto il parere sull'“Analisi di rischio sito-specifica – Revisione 2” trasmesso da ISPRA con nota del 16 ottobre 2017 con protocollo n. 50902, acquisito dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 21945/STA del 16 ottobre 2017;

Vista la nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2017 con protocollo n. 22101/STA con la quale è stata indetta la Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona avente ad oggetto l'“Analisi di rischio sito-specifica – Revisione 2” e con la quale sono stati trasmessi i citati pareri di ARPA Campania e ISPRA ed è stata fissata un'eventuale riunione per il giorno 11 dicembre 2017;

Vista la nota in merito all'“Analisi di rischio sito-specifica – Revisione 2” trasmessa dalla Città Metropolitana di Napoli in data 3 novembre 2017 con protocollo n. 193007, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 23442/STA del 3 novembre 2017;

Tenuto conto che nella citata nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2017 con protocollo n. 22101/STA di indizione della Conferenza è stato indicato il termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento della nota stessa per la richiesta al soggetto proponente, da parte delle Amministrazioni interessate al procedimento, di integrazioni documentali o approfondimenti, nonché chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'Amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche Amministrazioni;

Tenuto conto che nella citata nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2017 con protocollo n. 22101/STA di indizione della Conferenza è stato indicato il termine perentorio di 45 giorni dal ricevimento della nota stessa per la trasmissione, da parte delle Amministrazioni interessate al procedimento, delle proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza, formulate in termini di assenso o dissenso e recanti, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso;

Considerato che non sono state formulate al soggetto proponente richieste di integrazioni documentali nei termini indicati nella citata nota di indizione della Conferenza;

Considerato che l'articolo 14*bis*, comma 5, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 prescrive l'adozione della determinazione motivata di conclusione positiva della Conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14*quater*, qualora siano stati acquisiti esclusivamente atti di assenso non condizionato, anche implicito, ovvero qualora l'Amministrazione ritenga che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle Amministrazioni ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso possano essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della Conferenza;

Ritenuto che, alla luce degli atti di assenso, anche implicito, acquisiti mediante Conferenza di servizi, sussistono i presupposti per l'adozione della determinazione motivata di conclusione positiva della Conferenza con gli effetti di cui all'articolo 14*quater* della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

DECRETA

È approvata l'“Analisi di rischio sito-specifica – Revisione 2” trasmessa da Italgas Reti SpA per conto di Napoletanagas SpA con nota del 27 aprile 2017 con protocollo n. 17117DEF0168, a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

1. le condizioni relative al modello concettuale adoperato e alla destinazione d'uso di riferimento dovranno essere trascritte sui certificati di destinazione urbanistica in quanto, in caso di eventuali future variazioni, dovrà seguire l'elaborazione di una nuova analisi di rischio che tenga conto delle modifiche intervenute;

2. il monitoraggio periodico delle acque di falda, le cui modalità dovranno essere concordate con ARPA Campania, come da “Protocollo Operativo per la campagna coordinata del monitoraggio delle acque di falda per il SIN di Napoli Orientale”, dovrà avere una durata almeno triennale, con frequenza trimestrale i primi due anni e semestrale il terzo anno;
3. riscontrando la presenza in falda, sia pure a fasi alterne, di alcuni analiti presenti anche nei suoli, i risultati del monitoraggio della falda dovranno essere valutati successivamente alla rimozione delle sorgenti primarie di contaminazione.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Gaia Checcucci